

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 25/2013

OGGETTO: *autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso presentato da EXTRA.TO S.c.a r.l.*

Il giorno ventitre del mese di settembre duemilatredici, a partire dalle ore 15:30 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	Claudio Lubatti Presidente Agenzia	X	
2.	Barbara Bonino Consigliere d'Amministrazione		X
3.	Franco Campia Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Giuseppe Catizone Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente **Ing.Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Letizia Gaudio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso presentato da EXTRA.TO S.c.a r.l.

A relazione del Presidente Claudio Lubatti.

In data 01/08/2013 è stato notificato, presso la sede dell'Agenzia, il ricorso presentato da EXTRA.TO S.C.A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti di ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L. per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 241 del 7 giugno 2013 avente per oggetto *“Autolinea Torino Lingotto FS – Caselle Aereoporto – Rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza all'A.T.I. costituita tra Alivision Trasport s.c.ar.l. e Formento S.n.c.”*:

nonché della

- deliberazione n. 4/3 del Consiglio d'Amministrazione del 15 giugno 2004 ;
- deliberazione n. 13/1 del Consiglio d'Amministrazione del 21 dicembre 2007;
- deliberazione n. 5/1 del Consiglio d'Amministrazione del 22 maggio 2009 .

nonché richiesta per eventuale risarcimento per i danni patiti e patienti conseguenti all'adozione degli atti impugnati, comprendente eventuali diminuzioni del rapporto ricavi da traffico e costi operativi e le conseguenti maggiori compensazioni, oltre a interessi e rivalutazione.

L'atto di autorizzazione per cui è richiesto l'annullamento al giudice amministrativo è stato rilasciato a seguito del seguente percorso procedimentale:

La Società Formento s.n.c., in data 23/03/2012 (prot. 1513 del 23/03/2012) presentava all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di un servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, per la tratta Torino Lingotto FS - Caselle Aeroporto.

Nell'ambito del procedimento autorizzatorio l'Agenzia, conformemente agli indirizzi generali forniti dal Consiglio d'Amministrazione, ha verificato che:

- l'autorizzazione aveva per oggetto collegamenti automobilistici con caratteristiche di tipo suburbano-extraurbano interessanti principalmente l'ambito metropolitano;
- il servizio risultava essere coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto erano a totale carico della Società proponente il servizio “Formento s.n.c.”;
- l'Autolinea in oggetto rientrava nella tipologia di servizi di trasporto in regime di concorrenza “servizi commerciali”, secondo la definizione espressa nella Deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto ed è rivolto ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;

L'Agenzia, con determinazione n. 459 del 13 dicembre 2012 del Direttore di Pianificazione e Controllo, autorizzava la società Formento Autoservizi s.n.c. ad esercitare il servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza fino al 31/12/2013 (autorizzazione prot.Agenzia n. 6396 del 13/12/2012).

Successivamente, la Società Alivision Transport S.c.a r.l. in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita con la Società Formento s.n.c. il 01/02/2013, trasmetteva domanda di autorizzazione per l'effettuazione di un servizio di linea di collegamento tra Torino

Lingotto FS e l'Aeroporto di Caselle, richiedendo nel contempo il ritiro dell'autorizzazione rilasciata in precedenza alla sola Società Formento per la gestione del servizio di linea sulla medesima tratta (nota prot. Agenzia n. 1058 del 22/02/2013).

Preso atto della richiesta, l'Agenzia, con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 08/03/2013, revocava l'autorizzazione rilasciata alla Società Formento subordinando l'efficacia del provvedimento all'esito del procedimento di rilascio della nuova autorizzazione.

In data 11/03/2013 l'Agenzia comunicava all'A.T.I. l'avvio del procedimento e contestualmente, con nota prot. 1436 del 11/3/2013 richiedeva alle società Extra.To S.c. a r.l. e GTT spa (Divisione Metroferro) di far pervenire eventuali osservazioni in merito alla coerenza del servizio oggetto della richiesta di autorizzazione con la funzionalità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza. (prot. Agenzia nn.1444 e 1436 del 11/3/2013).

Con nota prot. n. 1994 del 09/04/2013 il Consorzio Extra.TO esprimeva la propria opposizione alla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Società mandataria Alivision Transport S.c. a r.l., illustrando il proprio punto di vista e le ragioni ostative all'accoglimento della domanda e richiedeva all'Agenzia di non rilasciare l'autorizzazione richiesta.

L'Agenzia, con nota prot.2202 del 18/4/2013, trasmetteva all'A.T.I. le osservazioni pervenute dalla Società Extra.To; la Società Alivision Transport S.c. a r.l. proponeva delle controdeduzioni alle osservazioni del Consorzio Extra.To con nota prot. n. 2778 del 16/05/2013.

L'Agenzia, esaminato il merito della osservazioni avanzate dal consorzio Extra.To, confermava le risultanze della verifica di coerenza già effettuate in occasione del precedente provvedimento di rilascio dell'autorizzazione alla società Formento e, con determinazione dirigenziale n. 241 del 07/06/2013, rilasciava, all'A.T.I. costituita dalla società ALIVISION TRANSPORT S.c.a r.l. in qualità di mandataria e dalla ditta FORMENTO s.n.c. in qualità di Mandante, l'autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza fino al 07/06/2016, sull'Autolinea Torino Lingotto F.S. – Caselle Aereoporto,

La ricorrente EXTRA.TO S.c.a.r.l. fonda il proprio ricorso sui seguenti motivi:

- 1 *Carenza di potere:la legge non conferisce all'Agenzia il potere di autorizzare corse "complementari". Errata applicazione dell'articolo 6 comma 3 L.R. 1/2000;*
2. *Violazione di legge per contrasto con l'articolo 3, comma 6, L.R. 1/2000;*
3. *Violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, della L.R. 1/2000. Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza e contraddittorietà con altro atto della stessa Agenzia.*
4. *Eccesso di potere per difetto di istruttoria;*
5. *Violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422; Legge 7 agosto 1990, n.241). Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.*

Con il provvedimento impugnato, l'Agenzia ha valutato le caratteristiche proprie del nuovo servizio come coerenti con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti; in ciò sta la valutazione di "complementare" del servizio e di "non concorrente" dello stesso con i servizi contribuiti oggetto del contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Extra.To, ed in particolare, con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 "Torino Porta Nuova-Caselle APT".

Le due linee hanno percorsi del tutto distinti nella tratta urbana, offrendo in ambito cittadino percorsi del tutto alternativi e la nuova linea migliora sensibilmente l'accessibilità all'aeroporto per i cittadini residenti nei quartieri orientali della città. All'interno del comune di Torino, il percorso del nuovo servizio è distinto e geograficamente separato da quello della linea n. 268, e realizza, dal punto di vista territoriale un'offerta "*complementare*" e non "*sovrapposta*" a quella attuale.

Inoltre, la richiesta di effettuare il servizio senza sovvenzioni rende la proposta compatibile con l'attuale contesto dei finanziamenti disponibili.

Esaminato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e considerati come insussistenti i motivi del ricorso per le ragioni precedentemente delineate, occorre autorizzare la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, si ritiene di autorizzare il direttore generale f.f. ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico.

Visto l'art. 46 Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 che prevede che le parti intimare si possano costituire in giudizio nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, presentando memorie, facendo istanze, indicando i mezzi di prova di cui intendono valersi e producendo documenti.

Considerato che il ricorso è stato notificato all'Agenzia nel periodo di sospensione dei termini processuali, cessato il 15 settembre u.s., il termine per costituirsi in giudizio è determinato nel 15 novembre p.v.;

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. e l'art. 8 in particolare di istituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di prendere atto del ricorso esperito da EXTRA.TO S.C.A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti di ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L. per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 241 del 7 giugno 2013 avente per oggetto "*Autolinea Torino Lingotto FS – Caselle Aereoporto – Rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza all'A.T.I. costituita tra Alivision Trasport s.c.ar.l. e Formento S.n.c.*";

2. di autorizzare il Presidente dell'Agenzia a resistere alla lite
3. autorizzare il direttore generale f.f. ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico di difesa in giudizio;
4. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dr. Claudio Lubatti	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Cesare Paonessa